



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA DELLA CHIONCHINA"

Il 24 agosto 2023 alle ore 18,30 in via di Collegigliato 45 a Pistoia in seconda convocazione si è riunita l'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione denominata ACCADEMIA DELLA CHIONCHINA con sede in PISTOIA Via di Collegigliato 45, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Modifica dello Statuto in relazione alla lettera del Comune di Pistoia (SERVIZIO CULTURA E TRADIZIONI, TURISMO E INFORMATICA) Protocollo N.0106580/2023 del 02/08/2023
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Renzo Caloffi, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Franco Bardelli.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 6 associati.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare. Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che è stato necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per modificare lo statuto sociale per adeguarlo alle richieste della lettera del Comune di Pistoia (SERVIZIO CULTURA E TRADIZIONI, TURISMO E INFORMATICA) Protocollo N.0106580/2023 del 02/08/2023.

Successivamente dà lettura della proposta di modifica del Comune di Pistoia.

Apertasi la discussione, gli associati presenti si dichiarano pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

Al termine della riunione l'assemblea con voto unanime delibera di approvare la proposta di modifica dello statuto. Il nuovo statuto sarà quello allegato al presente verbale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per:

- la registrazione del presente nuovo Statuto;
- l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 19,00.

IL SEGRETARIO

Franco Bardelli



IL PRESIDENTE

Renzo Caloffi

Questo statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci debitamente costituita il giorno 24 agosto 2023.

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ACCADEMIA DELLA CHIONCHINA APS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

L'associazione con denominazione **Accademia della Chionchina APS**, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata "associazione", è un'associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Codice Civile e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successivo d.lgs integrativo del 17 luglio 2018*, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Pistoia (PT) e durata illimitata.

E' stata costituita Il 13 Agosto 1969 in Cireglio (PT).

ART. 2
(Scopo finalità e attività)

L'associazione ha come scopo la pratica, la diffusione e la promozione dell'arte, turismo, sport e gastronomia.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* della seguente *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettera i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione, nello specifico, intende realizzare le suddette attività attraverso:

- a)** Promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi;
- b)** Realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura;
- c)** Svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale;
- d)** Affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico, sportivo, gastronomico e turistico;
- e)** Valorizzazione e sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- f)** Promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;
- g)** Promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Riunioni Conviviali)

Le riunioni conviviali vengono programmate di norma una volta al mese ad esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto. Sarà il Consiglio Direttivo a decidere il luogo e l'ora del ritrovo dei Soci.

Il Cerimoniere, d'accordo con il Presidente effettuerà la composizione del tavolo della Presidenza.

Normalmente sarà così composto: Il Presidente con consorte, un Consigliere e consorte (a rotazione), un Socio con consorte (a rotazione) e gli ospiti.

E' opportuno che il Socio sia scelto fra gli ultimi entrati.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche*, gli *enti* del Terzo settore, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione, decadenza e recesso*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato decade automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa oltre due mesi dalla scadenza del termine per il pagamento stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha *effetto* immediato.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri sociali.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 7
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione, recesso e morosità*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* immediato.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 8 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- Revisore legale dei conti
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

ART. 9 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica/PEC (tramite posta ordinaria o posta a mano solo agli associati sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Su decisione del Consiglio Direttivo è previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Su decisione del Consiglio Direttivo l'assemblea può essere convocata anche on-line in funzione delle necessità logistiche e di convenienza da parte dei Soci.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del *Bilancio di esercizio*.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, oppure l'organo di controllo;
- approva il *Bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *Rendiconto per cassa*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- approva l'eventuale *Bilancio sociale*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari* e altri eventuali *regolamenti*;
- delibera lo *scioglimento* dell'associazione;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione e con il voto dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a *maggioranza di voti in modo palese*. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare* lo *Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 **(Consiglio Direttivo)**

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il *Bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *Rendiconto per cassa*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre l'eventuale *Bilancio sociale*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'*ammissione* e la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le *azioni disciplinari* nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la *gestione* di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero da 7 a 11 componenti, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 2 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno : il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Cerimoniere.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione, provvederà alla elezione delle cariche.

I consiglieri di diritto possono contemporaneamente rivestire una doppia carica.

Le decisioni del Consiglio Direttivo in merito a qualsiasi aspetto dell'attività dell'Associazione hanno carattere definitivo.

La durata del mandato del Presidente è biennale, entra in carica il 1 Gennaio ed è rieleggibile per un altro biennio. Durante la conviviale del mese di Dicembre ci sarà il passaggio delle consegne.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice ed in modo palese. Quando l'oggetto riguarda una "persona", il voto sarà segreto.

Le funzioni dei componenti del Consiglio Direttivo investiti di particolari cariche sono le seguenti:

Segretario. Tiene aggiornato l'albo dei Soci, annota in apposito registro le proposte di ammissione di nuovi Soci, registra le presenze alle riunioni conviviali, dirama gli avvisi di riunione conviviale, del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, previa sottoscrizione unitamente al Presidente, li conserva.

Tesoriere. Custodisce tutti i fondi, rendendone conto al Consiglio Direttivo annualmente ed in qualsiasi altro momento ne venga richiesto dal Consiglio stesso.

Provvede ad incassare le quote dei Soci e sollecita quelli morosi. Provvede ad incassare le quote delle conviviali nel caso in cui le stesse vengano saldate al momento, rilasciandone ricevuta.

Cessando dalla carica, il tesoriere trasmette al suo successore o al Presidente tutti i fondi, i libri dei conti e qualsiasi altra proprietà dell'Accademia in suo possesso.

Insieme al Presidente avrà potere di firma disgiunta sul conto corrente dell'Accademia.

Cerimoniere. E' l'interfaccia con i Soci per le prenotazioni alle conviviali e, quando necessario, predispone nominativamente i tavoli dei Soci. Assiste il Presidente durante le conviviali per l'accoglienza e la gestione dei Soci e degli ospiti e provvede a reperire eventuali regali da consegnare agli ospiti. Esplica le mansioni normalmente inerenti alla sua carica e quelle altre mansioni che venissero deliberate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. In particolare svolge tutte le funzioni necessarie per la migliore organizzazione delle riunioni conviviali dell'Accademia.

Individua e propone al Consiglio Direttivo i locali prescelti per le riunioni conviviali.

Tutte le cariche e funzioni sono svolte a titolo puramente gratuito.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, in seguito denominato "RUNTS", o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente dell'associazione *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei componenti degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Insieme (con firme disgiunte) al Tesoriere avrà potere di firma sul conto corrente dell'Accademia.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il *componente* dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Il *componente* dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12 dello statuto, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17
(Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)

L'associazione deve redigere il *Bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del *Rendiconto per cassa*.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 18
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Segretario;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura del Segretario;

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, ove nominato, è tenuto a cura dello stesso organo.
- il libro delle verifiche effettuate dal revisore legale dei conti, è a cura dello stesso revisore.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro 30 giorni.

ART. 19 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione assicura i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura, anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto:

- previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore;
- nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, a fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati

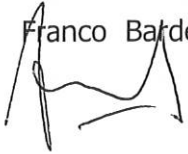
ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Questo statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci debitamente costituita il giorno 24 agosto 2023.

Il Segretario

Franco Bardelli



Pistoia 24 agosto 2023

Il Presidente

Luciano Bertini





3 771 25/08/2023

0,00 **TZ223L000771000PG**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ2